DOCUMENTO N. 03/2026

CONVENZIONE DI VENEZIA E GINEVRA PER L’ISTITUZIONE DELLA CORTE INTERNAZIONALE PER L’AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

Testo consolidato – Parte IV

PARTE IV – COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Articoli 31–40

Disposizione introduttiva

La presente Parte disciplina i presupposti, l'estensione e i limiti della competenza della futura Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli.

La giurisdizione della Corte si fonda sulla Convenzione, sui Protocolli applicabili e sul consenso giuridicamente valido degli Stati interessati, nei termini e secondo le modalità previste dagli strumenti di accettazione.

La titolarità sostanziale del diritto all'autodeterminazione, la natura imperativa di una norma internazionale o l'esistenza di obblighi erga omnes non costituiscono, isolatamente considerati, un titolo automatico di giurisdizione della Corte.

La competenza deve essere esercitata nel rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati, della libera determinazione dei popoli, della legalità internazionale e della complementarità tra le diverse forme di tutela internazionale.

Articolo 31 – Fondamento della competenza della Corte

1. La Corte esercita la propria competenza esclusivamente nei limiti stabiliti dalla presente Convenzione, dai Protocolli applicabili e dagli strumenti di accettazione della giurisdizione validamente perfezionati.

2. La competenza della Corte si fonda:
a) sulla ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione;
b) sull'accettazione della giurisdizione mediante dichiarazione unilaterale, nei casi e alle condizioni previsti dalla Convenzione;
c) su un accordo speciale tra gli Stati interessati;
d) su una clausola compromissoria contenuta in un trattato applicabile;
e) su un Protocollo facoltativo che attribuisca uno specifico titolo di giurisdizione;
f) su ogni altro titolo espressamente riconosciuto dalla Convenzione e conforme al diritto internazionale.

3. L'accettazione della Convenzione comporta l'accettazione delle disposizioni istituzionali e procedurali da essa previste, ma non determina automaticamente l'accettazione di ogni forma di giurisdizione contenziosa, salvo espressa disposizione convenzionale.

4. L'accettazione di un Protocollo facoltativo è disciplinata dalle sue specifiche clausole di firma, ratifica, adesione ed entrata in vigore.

5. La Corte verifica autonomamente l'esistenza, la validità, l'ambito materiale e temporale e l'applicabilità del titolo di giurisdizione invocato.

6. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata come attribuzione di competenza nei confronti di uno Stato terzo che non abbia validamente prestato il consenso richiesto dal diritto internazionale.

7. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi degli Stati derivanti da altri trattati internazionali.

Articolo 32 – Competenza ratione materiae

1. La Corte può conoscere delle controversie e delle questioni giuridiche relative all'interpretazione, all'applicazione e alla tutela internazionale del diritto dei popoli all'autodeterminazione, nei limiti della propria giurisdizione.

2. La competenza materiale comprende, in particolare:
a) il riconoscimento e la tutela del diritto dei popoli a determinare liberamente il proprio status politico;
b) il diritto dei popoli a perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale;
c) la protezione contro forme di dominazione, soggezione o sfruttamento incompatibili con il diritto internazionale;
d) la tutela delle risorse naturali e del principio di sovranità permanente dei popoli sulle proprie ricchezze e risorse;
e) le violazioni dei diritti collettivi connesse all'esercizio dell'autodeterminazione;
f) le conseguenze giuridiche delle situazioni di occupazione, amministrazione territoriale o dominazione straniera, nei limiti delle norme applicabili;
g) le questioni relative alla partecipazione politica e alla libera espressione della volontà dei popoli;
h) le discriminazioni sistematiche che impediscano o compromettano l'effettivo esercizio dell'autodeterminazione;
i) le violazioni degli obblighi internazionali di cooperazione e di rispetto dei diritti dei popoli;
j) le questioni relative alla responsabilità internazionale derivante dalle violazioni rientranti nella competenza della Corte.

3. La Corte può esaminare anche profili di diritto costituzionale, amministrativo, economico, ambientale e dei diritti umani quando siano direttamente e giuridicamente connessi all'oggetto della controversia internazionale.

4. La competenza materiale non attribuisce alla Corte un potere generale di revisione degli ordinamenti costituzionali nazionali, né la facoltà di sostituirsi agli organi giurisdizionali interni.

5. La Corte può valutare gli atti e i comportamenti degli Stati alla luce delle norme internazionali pertinenti, senza assumere automaticamente competenza su qualsiasi controversia politica o costituzionale interna.

6. La competenza si estende alle questioni accessorie o incidentali la cui soluzione sia necessaria per decidere una controversia rientrante nella giurisdizione della Corte.

Articolo 33 – Competenza ratione personae e legittimazione

1. Possono essere parti nei procedimenti contenziosi dinanzi alla Corte:
a) gli Stati parti della Convenzione;
b) gli Stati che abbiano accettato la giurisdizione mediante uno specifico titolo valido;
c) i popoli, attraverso le forme di rappresentanza e di accesso previste dalla Convenzione e dai Protocolli applicabili;
d) gli altri soggetti ai quali uno specifico strumento convenzionale riconosca espressamente la legittimazione processuale.

2. La legittimazione dei popoli costituisce elemento qualificante dell'ordinamento della Corte e deve essere disciplinata in modo da garantire accessibilità, rappresentatività, autenticità e rispetto della libera volontà collettiva.

3. Ai fini dell'accesso, la Corte può valutare:
a) l'esistenza di una comunità umana dotata di elementi oggettivi di identificazione collettiva;
b) la presenza di una volontà collettiva liberamente espressa;
c) la natura e la rappresentatività degli organismi che dichiarano di agire in nome del popolo;
d) l'effettività e la democraticità delle procedure di designazione dei rappresentanti;
e) l'assenza di coercizione, manipolazione o indebita interferenza esterna;
f) la coerenza della domanda con i diritti e gli interessi del popolo rappresentato.

4. La rappresentanza di un popolo non può essere desunta esclusivamente dalla dichiarazione unilaterale di un'organizzazione, di un movimento o di un soggetto individuale.

5. La Corte può richiedere documentazione integrativa, audizioni, verifiche indipendenti e altre forme di accertamento compatibili con la tutela della riservatezza e con il rispetto della volontà collettiva.

6. La legittimazione processuale di un popolo non comporta automaticamente il riconoscimento della sua statualità, della sovranità territoriale, dell'indipendenza o della rappresentanza diplomatica.

7. La partecipazione di un popolo a un procedimento non pregiudica la possibilità che altri soggetti rappresentativi della medesima comunità formulino osservazioni o contestazioni secondo le regole processuali applicabili.

8. L'accesso diretto dei popoli è disciplinato in modo specifico dal Protocollo facoltativo I, la cui applicazione dipende dalla relativa accettazione ed entrata in vigore.

Articolo 34 – Competenza ratione temporis e ratione loci

1. La Corte esercita la propria competenza temporale sugli atti, sui fatti e sulle situazioni verificatisi successivamente alla data in cui il titolo di giurisdizione diviene applicabile allo Stato interessato, salvo diversa ed espressa accettazione.

2. La competenza può comprendere situazioni anteriori alla data di accettazione soltanto quando:
a) lo Stato interessato abbia espressamente accettato tale estensione;

b) la controversia riguardi una situazione continuativa e la competenza sia fondata su un titolo applicabile;
c) una disposizione convenzionale o protocollare consenta espressamente tale estensione.

3. La qualificazione di una situazione come violazione continuativa deve essere accertata secondo le norme internazionali applicabili e non può essere utilizzata per eludere i limiti temporali del consenso giurisdizionale.

4. La competenza territoriale della Corte è determinata in base alla natura della controversia, agli obblighi internazionali invocati e al titolo di giurisdizione applicabile.

5. La Corte può esaminare fatti verificatisi:
a) nel territorio di uno Stato parte;
b) in territori sottoposti alla giurisdizione o al controllo di uno Stato parte, nei limiti previsti dal diritto internazionale;
c) in spazi non soggetti alla sovranità territoriale di alcuno Stato, quando siano applicabili obblighi internazionali pertinenti e sussista un valido titolo di giurisdizione;
d) in più Stati, quando la controversia presenti elementi giuridici e fattuali collegati e la giurisdizione sia stata validamente accettata.

6. La localizzazione geografica di un fatto non costituisce, da sola, un titolo sufficiente di giurisdizione.

7. La Corte motiva separatamente le proprie conclusioni sulla competenza temporale e territoriale quando siano oggetto di contestazione.

Articolo 35 – Forme di accettazione della giurisdizione

1. Gli Stati possono accettare la giurisdizione della Corte attraverso una o più delle seguenti modalità:
a) dichiarazione unilaterale depositata presso il Cancelliere;
b) accordo speciale concluso con un altro Stato;
c) clausola compromissoria contenuta in un trattato;
d) accettazione espressa di un Protocollo facoltativo;
e) accordo successivo relativo a una controversia determinata.

2. La dichiarazione unilaterale di accettazione deve indicare:
a) l'identità dello Stato dichiarante;
b) l'autorità competente a sottoscriverla;
c) l'ambito della giurisdizione accettata;
d) le eventuali limitazioni;
e) la durata dell'accettazione;
f) la data di entrata in vigore;
g) le condizioni di modifica o revoca.

3. Le dichiarazioni sono depositate presso la Cancelleria e iscritte in un registro pubblico, corredato dei relativi estremi di autenticità.

4. L'accettazione può essere generale o limitata a determinate materie, categorie di controversie, soggetti, periodi temporali o disposizioni convenzionali.

5. Le riserve e le dichiarazioni interpretative sono ammesse nei limiti consentiti dalla Convenzione e dal diritto internazionale dei trattati.

6. La revoca o la modifica di una dichiarazione produce effetti secondo le condizioni in essa previste e le norme applicabili, senza pregiudicare automaticamente i procedimenti per i quali la giurisdizione sia già stata validamente radicata.

7. La Corte verifica la validità della manifestazione di consenso e l'esistenza dei poteri dell'autorità che l'ha prestata, tenendo conto delle norme internazionali applicabili.

Articolo 36 – Giurisdizione contenziosa e accordi speciali

1. La Corte esercita la giurisdizione contenziosa quando due o più soggetti legittimati sottopongano una controversia alla sua cognizione e sussista un titolo giurisdizionale valido.

2. La controversia può essere sottoposta alla Corte mediante:
a) ricorso di uno Stato contro un altro Stato che abbia accettato la medesima base di giurisdizione;
b) ricorso congiunto degli Stati interessati;
c) accordo speciale concluso per sottoporre una controversia determinata;
d) procedura prevista da una clausola compromissoria applicabile;
e) altra modalità espressamente prevista dalla Convenzione o da un Protocollo vigente.

3. L'accordo speciale deve identificare:
a) le parti;
b) l'oggetto della controversia;
c) le questioni giuridiche sottoposte alla Corte;
d) il titolo di giurisdizione;
e) gli eventuali limiti della decisione richiesta;
f) le modalità di notificazione e deposito.

4. La Corte può conoscere di questioni concernenti la violazione del diritto all'autodeterminazione, l'interpretazione degli obblighi internazionali e le conseguenze giuridiche delle condotte contestate, quando tali questioni rientrino nel titolo di giurisdizione.

5. Il consenso alla giurisdizione deve risultare in modo sufficientemente chiaro e non può essere presunto dalla sola partecipazione a consultazioni, conferenze, incontri diplomatici o procedimenti scientifici.

6. La presentazione di osservazioni, la trasmissione di documenti o la partecipazione a un'attività consultiva della C.I.A.P. non costituiscono accettazione tacita della giurisdizione contenziosa.

7. L'eventuale estensione della giurisdizione a controversie riguardanti soggetti diversi dagli Stati è disciplinata dagli strumenti convenzionali e protocollari pertinenti.

Articolo 37 – Giurisdizione consultiva e pareri

1. La Corte può esercitare una funzione consultiva nei limiti espressamente previsti dalla Convenzione e dai Protocolli applicabili.

2. Possono richiedere un parere consultivo:
a) l'Assemblea degli Stati parti;
b) gli organi della Corte autorizzati dalla Convenzione;
c) gli Stati parti, secondo le modalità previste dal regolamento;
d) le organizzazioni internazionali o regionali ammesse in forza di specifici accordi o disposizioni applicabili;
e) i soggetti rappresentativi dei popoli, nei casi previsti dagli strumenti convenzionali.

3. La richiesta deve indicare il quesito giuridico, il contesto fattuale essenziale e le disposizioni normative pertinenti.

4. La Corte può invitare gli Stati, le organizzazioni internazionali, i popoli interessati e gli esperti indipendenti a presentare osservazioni scritte o orali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

5. I pareri consultivi sono motivati e pubblicati.

6. Salvo diversa disposizione espressa di uno strumento internazionale applicabile, i pareri consultivi non hanno natura di sentenze contenziose e non sono vincolanti.

7. La funzione consultiva della futura Corte deve essere distinta dall'attività scientifico-istituzionale svolta dalla C.I.A.P. prima della sua costituzione convenzionale.

8. I pareri scientifici, le relazioni, le raccomandazioni e gli atti preparatori della C.I.A.P. non acquistano automaticamente natura di pareri giudiziari della futura Corte.

9. La richiesta di un parere consultivo non può essere utilizzata per eludere i presupposti della giurisdizione contenziosa o per ottenere una decisione vincolante nei confronti di uno Stato che non abbia accettato il relativo titolo di competenza.

Articolo 38 – Eccezioni preliminari e verifica della giurisdizione

1. La Corte esamina la propria competenza e la propria giurisdizione in via preliminare, anche d'ufficio quando necessario.

2. Le parti possono sollevare eccezioni preliminari riguardanti:
a) l'inesistenza o l'invalidità del titolo di giurisdizione;
b) la mancanza di consenso;
c) l'incompetenza materiale;
d) l'incompetenza temporale o territoriale;
e) la mancanza di legittimazione;
f) l'irregolarità della rappresentanza;
g) la manifesta estraneità della controversia all'ambito della Convenzione;
h) la violazione delle condizioni procedurali preliminari applicabili.

3. Le eccezioni devono essere presentate entro i termini stabiliti dal regolamento, con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.

4. La Corte può decidere le eccezioni preliminari separatamente dal merito oppure riunirle al merito quando la loro valutazione sia strettamente connessa alle questioni sostanziali.

5. Prima della decisione, le parti devono avere adeguata possibilità di presentare osservazioni e documenti.

6. La Corte può richiedere chiarimenti, documentazione supplementare o informazioni alle autorità competenti, nel rispetto delle garanzie procedurali.

7. La decisione sulla competenza è motivata e indica:
a) il titolo giurisdizionale esaminato;
b) le disposizioni applicate;
c) le questioni preliminari sollevate;
d) le ragioni dell'accoglimento o del rigetto;
e) l'eventuale delimitazione della competenza riconosciuta.

8. Il rigetto di un'eccezione preliminare non pregiudica la valutazione delle altre questioni di ammissibilità o di merito.

Articolo 39 – Rapporti con le giurisdizioni nazionali e internazionali

1. La Corte esercita le proprie funzioni nel rispetto dell'ordinamento internazionale e dei rapporti con le giurisdizioni nazionali, regionali e internazionali esistenti.

2. La presente Convenzione non istituisce un rapporto gerarchico automatico tra la C.I.A.P. e:
a) la Corte internazionale di giustizia;
b) la Corte penale internazionale;
c) la Corte europea dei diritti dell'uomo;
d) la Corte di giustizia dell'Unione europea;
e) le corti regionali dei diritti umani;
f) i tribunali nazionali;
g) gli altri organi internazionali di soluzione delle controversie.

3. La Corte promuove il coordinamento e la cooperazione giudiziaria nel rispetto dell'autonomia e delle competenze degli altri organi giurisdizionali.

4. La pendenza di un procedimento dinanzi a un'altra giurisdizione non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso, ma può essere valutata in relazione:
a) all'identità delle parti;
b) all'identità sostanziale dell'oggetto;
c) alla natura delle domande;
d) all'esistenza di un rischio concreto di decisioni incompatibili;
e) alle disposizioni convenzionali applicabili.

5. La Corte può tenere conto dell'esaurimento dei rimedi interni quando esso sia richiesto dalla Convenzione, dal Protocollo applicabile o dalla natura della procedura.

6. L'esaurimento dei rimedi interni non è richiesto quando ricorrano le eccezioni previste dallo strumento applicabile, quali l'inesistenza di rimedi effettivi, l'indisponibilità concreta dei mezzi di tutela o un ritardo ingiustificato, da accertarsi secondo criteri giuridici rigorosi.

7. La Corte può richiedere informazioni ad altre giurisdizioni o organismi internazionali e può trasmettere loro documenti o comunicazioni nei limiti consentiti dalle norme applicabili.

8. La cooperazione non comporta rinuncia alla competenza propria della Corte né autorizza interferenze nelle funzioni di altri organi.

9. Nessuna disposizione del presente articolo attribuisce alla Corte il potere di annullare o modificare sentenze emesse da altre giurisdizioni.

Articolo 40 – Limiti della competenza e tutela della sovrana uguaglianza

1. La Corte esercita la propria competenza nel rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati, della libera determinazione dei popoli e degli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite.

2. La Corte non può:
a) imporre la propria giurisdizione a uno Stato che non abbia validamente accettato il relativo titolo;
b) sostituirsi agli organi costituzionali nazionali al di fuori della competenza attribuitale;
c) attribuire unilateralmente statualità o riconoscimento diplomatico;
d) disporre modifiche territoriali in assenza di un fondamento giuridico e di una competenza validamente conferita;
e) esercitare poteri coercitivi non previsti dalla Convenzione o dal diritto internazionale applicabile;
f) assumere funzioni legislative o amministrative proprie degli Stati;
g) pronunciarsi su questioni puramente politiche prive di una questione giuridica rientrante nella propria competenza.

3. La Corte può tuttavia esaminare gli aspetti giuridici di situazioni politiche, territoriali, economiche o costituzionali quando siano direttamente connessi a obblighi internazionali rientranti nella propria giurisdizione.

4. La presenza di una norma imperativa del diritto internazionale generale (jus cogens) o di un obbligo erga omnes può assumere rilievo nell'individuazione delle norme applicabili, nella valutazione della responsabilità internazionale e nella determinazione delle conseguenze giuridiche, ma non costituisce autonomamente un titolo di giurisdizione.

5. La Corte interpreta le disposizioni della Convenzione in modo da favorire, nei limiti consentiti dal consenso giurisdizionale, la tutela effettiva dei diritti dei popoli.

6. Ogni dubbio relativo all'estensione della competenza deve essere risolto attraverso un'interpretazione conforme alla Convenzione, alle regole internazionali sull'interpretazione dei trattati e al principio del consenso.

7. Le limitazioni della competenza non possono essere interpretate come negazione della titolarità sostanziale dei diritti riconosciuti dal diritto internazionale ai popoli.

8. La Corte motiva ogni decisione concernente i limiti della propria competenza, assicurando trasparenza, prevedibilità e certezza del diritto.

Tavola di concordanza della Parte IV

Articolo	Materia	Elemento giuridico essenziale
31	Fondamento della competenza	Consenso e titolo giurisdizionale
32	Competenza materiale	Diritti dei popoli e autodeterminazione

33	Competenza personale	Legittimazione e rappresentanza
34	Competenza temporale e territoriale	Limiti temporali e spaziali
35	Accettazione della giurisdizione	Dichiarazioni e strumenti di consenso
36	Giurisdizione contenziosa	Controversie e accordi speciali
37	Giurisdizione consultiva	Pareri della futura Corte
38	Eccezioni preliminari	Controllo sulla competenza
39	Rapporti con altre giurisdizioni	Coordinamento e complementarità
40	Limiti della competenza	Sovrana uguaglianza e legalità

Registro delle decisioni redazionali

Parte IV redatta

- CIAP-R24 – Principio del consenso: nessuna giurisdizione contenziosa automatica nei confronti degli Stati.
- CIAP-R25 – Competenza materiale: definizione delle questioni concernenti l'autodeterminazione e i diritti collettivi.
- CIAP-R26 – Accesso dei popoli: riconoscimento della legittimazione processuale secondo criteri di rappresentatività e autenticità.
- CIAP-R27 – Dimensione temporale e territoriale: delimitazione della competenza secondo il titolo giurisdizionale.
- CIAP-R28 – Dichiarazioni di accettazione: istituzione di un sistema di deposito e registrazione verificabile.
- CIAP-R29 – Giurisdizione contenziosa: disciplina degli accordi speciali e delle clausole compromissorie.
- CIAP-R30 – Funzione consultiva: separazione tra pareri giudiziari futuri e pareri scientifico-istituzionali attuali.
- CIAP-R31 – Competenza preliminare: previsione di un controllo autonomo della giurisdizione.
- CIAP-R32 – Coordinamento internazionale: esclusione di qualsiasi subordinazione automatica rispetto alle altre corti.
- CIAP-R33 – Limiti giurisdizionali: distinzione tra titolarità del diritto sostanziale e potere di giudicare.

Nota strategica: il valore innovativo della Parte IV

La Parte IV introduce cinque elementi strutturali che qualificano il progetto della C.I.A.P.

1. Accesso processuale dei popoli. La Convenzione non limita necessariamente l'intero sistema processuale agli Stati: prevede un percorso specifico per consentire ai popoli di accedere alla tutela convenzionale, attraverso il Protocollo I.

2. Accettazione modulare della giurisdizione. Gli Stati possono accettare competenze differenti mediante dichiarazioni, accordi speciali e Protocolli, senza confondere la partecipazione istituzionale con il consenso al contenzioso.

3. Separazione tra scienza giuridica e giurisdizione. La C.I.A.P. preparatoria può elaborare pareri e raccomandazioni scientifico-istituzionali; la futura Corte potrà emettere decisioni giurisdizionali soltanto sulla base della Convenzione e di un titolo valido.

4. Tutela dei diritti senza forzature giurisdizionali. La centralità delle norme imperative e degli obblighi erga omnes viene preservata senza attribuire loro effetti che non possiedono in materia di competenza giudiziaria.

5. Coordinamento con il sistema internazionale. La Corte viene progettata come istituzione convenzionale complementare, non come organo gerarchicamente sovraordinato alle Nazioni Unite o alle giurisdizioni internazionali esistenti.

Verifica di coordinamento con i sei Protocolli facoltativi

Protocollo	Coordinamento con la Parte IV
I – Accesso diretto dei popoli	Art. 33
II – Accettazione della giurisdizione obbligatoria	Artt. 31 e 35
III – Misure provvisorie e tutela urgente	Artt. 31, 36 e 38
IV – Responsabilità e riparazione internazionale	Art. 32
V – Accesso documentale e prove internazionali	Artt. 33, 37 e 38
VI – Immunità, privilegi e accordo di sede	Artt. 31 e 39

Nota: la tabella individua il coordinamento tematico. La compatibilità definitiva dovrà essere verificata sul testo integrale consolidato di ciascun Protocollo.